



ANTIRICICLAGGIO: un ulteriore utile approfondimento

Aiutaci a diffondere le notizie, inoltra una copia alla/al tuo collega



Dopo l'ultimo volantino dove segnalavamo che la normativa era stata aggiornata e rivista anche con l'emanazione dei nuovi indicatori di anomalia emanati dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il 24/8/2010 abbiamo ricevuto diverse richieste di approfondimento. Ci preme pertanto sottolineare che gli **INDICATORI DI ANOMALIA** sono emanati dall'UIF al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, e che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.

L'UIF precisa ancora, a testimonianza che le nostre valutazioni debbono essere attente in proposito, che la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette e, d'altra parte, che anche l'assenza di indicatori previsti nell'allegato può non essere sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. Gli intermediari debbono valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto.

Per cercare di tenerci/tenervi aggiornati ed al contempo mantenere un focus su una normativa che, torniamo a sottolinearlo, ha implicazioni certamente importanti nella nostra attività quotidiana di seguito riportiamo un riassunto dei nuovi indicatori di anomalia richiamando i singoli indici trattati. Gli sviluppi di ogni indice, che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento sono poi reperibili all'indirizzo: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2010/08_10/provv_cg/bi_cg/20100824_II14.pdf

In conclusione ci preme ancora ricordare che:

- Gli intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
- Gli intermediari segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri intermediari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione;
- L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di conclusione del rapporto. La mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non costituisce di per sé elemento fondante di una segnalazione;
- Riguardo ai termini di segnalazione di una operazione sospetta, la normativa recita *“Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.”* A questo proposito sottolineiamo che, se anche ci si riferisce ad operazioni datate, si è comunque tenuti a fare la segnalazione nel momento in cui si acquisiscono elementi di sospetto come ad es: articolo di giornale o altro ancora.

DI SEGUITO GLI INDICI AGGIORNATI EMANATI DALL'UIF:

1. **Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite.**
2. **Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela.**
3. **Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti**

sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze.

4. Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
5. Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate.
6. Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero sono effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità ovvero dal trasferimento di somme di importo significativo, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze.
7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente.
8. Operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.
9. Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio.
10. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.
11. Utilizzo di strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica, nella loro evidenza fisica e virtuale²) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operatività del cliente ovvero con l'operatività del distributore o dell'esercente (c.d. merchant).
12. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (c.d. money transfer), laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata.
13. Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze.
14. Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun modo giustificati dai rapporti tra le parti.
15. Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni.
16. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.
17. Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione effettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati.
18. Pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.
19. Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente.
20. Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo.
21. Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l'incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all'abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo.